



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cplnd.vibovalentia@figc.it

posta certificata: vibovalentia@pec.crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2022 / 2023

COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 27 OTTOBRE 2022

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

AVVISO ALLE SOCIETA'

PRONTO A.I.A.

Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui rivolgersi esclusivamente nel caso di assenza della terna o dell'arbitro designato nei **SESSANTA minuti che precedono l'inizio delle gare**:



UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di cui trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione,

presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

PRESENTAZIONE DELLE DISTINTE DI GIOCO

Al fine di facilitare le operazioni di riconoscimento dei calciatori partecipanti a gara, si rammenta alle società la necessità, nella presentazione all'arbitro della distinta di gioco, di specificare espressamente i calciatori titolari che prendono parte alla gara, avendo cura di inserire i titolari tra i primi 11 in elenco (indicando il portiere al primo rigo della distinta) ed a seguire i calciatori di riserva. In alternativa si può procedere apponendo, accanto al nominativo dei calciatori titolari, la lettera (T) identificativa degli undici che scenderanno in campo dal primo minuto di gioco.

Si rammenta altresì la necessità di indicare nelle apposite e corrispondenti caselle il Capitano con la lettera (K), il vice Capitano con le lettere (VK).

Ad ogni buon fine si riporta il contenuto dell'Art. 61 delle NOIF - Adempimenti preliminari alla gara:

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.
4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

PROMEMORIA ART.30 REGOLAMENTO L.N.D.

Viste le numerose richieste appare opportuno ricordare lo stralcio dall'art.30 comma 4 del Regolamento L.N.D. circa le gare interrotte o annullate e le relative modalità di prosecuzione ed esecuzione delle sanzioni.

ART. 30**Lo svolgimento dei Campionati**

...
omissis

...

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - v) le ammonizioni singole inflitte dal direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.
 - vii)

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.

... omissis ...

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRIATICO	DASA	A	29/10/2022 14:30	334 COMUNALE "S. NICOLA"	BRIATICO	STR. PROV. PER TROPEA - EX 522
PERNOCARI CALCIO 1983	NUOVA MEDIMO ORATORI	A	30/10/2022 14:30	269 COMUNALE "S. LO SCHIAVO"	ROMBIOLO	LOCALITA' CONVENTO
PISCOPIO 2019	REAL MILETO	A	30/10/2022 14:30	471 COM. "DAVIDE D'ANGELO" PISCOPIO	VIBO VALENTIA FRAZ. PISCOPIO	VALLEMESIMA-PISCOPIO
SERRATA	SAN COSTANTINO CALABRO	A	30/10/2022 14:30	166 COMUNALE SERRATA	SERRATA	VIALE BELVEDERE
SPORTING SANT ONOFRIO	FILANDARI CALCIO	A	30/10/2022 14:30	123 COMUNALE "TEN. D.RIZZO"	SANT'ONOFRIO	VIA SAN GERARDO

RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 1 Giornata			
DASA	- SERRATA	2 - 2	
FILANDARI CALCIO	- BRIATICO	3 - 1	
FULGOR ZUNGRI	- SPORTING SANT ONOFRIO	1 - 0	
(1) REAL MILETO	- PERNOCARI CALCIO 1983	3 - 0	
SAN COSTANTINO CALABRO	- PISCOPIO 2019	1 - 2	

(1) - disputata il 22/10/2022

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 26/10/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 22/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PORRETTA PIETRO

(PERNOCARI CALCIO 1983)

ABDALLAH YOUSEF

(REAL MILETO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PETROLO DANIELE

(PERNOCARI CALCIO 1983)

GARE DEL 23/10/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' - AMMENDA

€ 200,00 SPORTING SANT ONOFRIO

Perchè a fine gara propri dirigenti accerchiavano e minacciavano il direttore di gara impedendogli di raggiungere lo spogliatoio, nella circostanza uno dei presenti colpiva con uno schiaffo al collo il direttore di gara senza conseguenze.

il responsabile non è stato identificato perchè colpiva da tergo il direttore di gara.

tale assembramento minaccioso ed urlante durava circa 20 (venti) minuti, nell'occasione i dirigenti della società ospitante si prodigavano a difesa dell'arbitro il quale poteva raggiungere tranquillamente lo spogliatoio.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 4/2023

LOPREIATO GREGORIO

(SPORTING SANT ONOFRIO)

nella sua qualità di Dirigente accompagnatore veniva ammonito durante la gara.

lo stesso a fine gara, tentava di aggredire il direttore di gara, profferiva ad alta voce frasi gravemente minacciose ed insulti, impedendo tra l'altro di raggiungere in tranquillità lo spogliatoio, ed ancora davanti lo spogliatoio arbitrale causava un assembramento, qualcuno dei dirigenti colpiva il direttore di gara con uno schiaffo al collo senza conseguenze;

davanti lo spogliatoio, si veniva a creare un parapiglia riconducibile alla società Sant'Onofrio, tale circostanza durava circa 20 (venti) minuti, grazie alla fattiva collaborazione dei dirigenti ospiti, il direttore di gara poteva raggiungere tranquillamente lo spogliatoio.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARRIA FRANCESCO

(PISCOPIO 2019)

SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale